

# **NEWSLETTER AIVITER N. 3 del 18 dicembre 2019**

## **LE PROPOSTE LEGISLATIVE ASSOCIATIVE PRESENTATE IN LEGGE DI BILANCIO 2020 PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE n. 206/2004**

In occasione della presentazione della legge di Bilancio 2020 è stata nuovamente presentata una nostra proposta emendativa, ritenuta ammissibile, volta a razionalizzare e completare la normativa di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", completando l'intervento di ristoro a favore delle vittime citate.

Di seguito **le norme associative proposte** – che sono state precedute da incontri e confronti con esponenti di forze governative e alti funzionari di Enti coinvolti per competenza - suddivise per materia ed in ordine di articolato:

### **In materia pensionistica:**

- L'intervento all'articolo 2, aggiungendo dopo il comma 1-bis i seguenti:
  - a) 1. 1-ter riconosce ai pochissimi casi censiti ex dipendenti privati, con qualifica di quadro apicale (numero di potenziali beneficiari censiti dalle Associazioni) i quali al pensionamento a novembre 2007, ed in vigenza della norma originaria della legge n. 206/2004 che prevedeva il riconoscimento del beneficio in luogo del 7,5%, avevano presentato domanda per l'applicazione sulla retribuzione pensionabile dell'incremento percentuale derivante dalla retribuzione contrattuale della qualifica superiore rispetto a quella in godimento;
  - a)2. 1-quater riconosce anche all'unica categoria finora esclusa, quella dei pensionati familiari degli invalidi aventi diritto, l'incremento della retribuzione pensionabile del 7,5% e della stessa percentuale sulla base di calcolo dell'indennità di fine rapporto dei 10 anni aggiuntivi:
- All'art. 3 comma 1, in mancanza del coniuge e dei figli, e solo in via subordinata ai genitori gli eventuali fratelli e sorelle del caduto e dell'invalido vittime di attentato (a censimento delle Associazioni pochissimi casi).
- Clausola "ORO" all'art. 7, fermo restando quanto disposto dall'art. 7 comma 1 nella versione originaria della legge n. 206/2004 nel periodo che intercorre fra il 26 agosto 2004 e 31 dicembre 2017, stante l'accertata riverificata impossibilità per gli Enti pensionistici di rivalutazione delle pensioni agganciate alle retribuzioni dei pari grado in attività come stabilito nella versione originaria della legge dal 26 agosto 2004, rinnova e semplifica dal 1 gennaio 2018, in eguaglianza di modalità per tutte le categorie lavorative riconfermando l'attribuzione del beneficio sui trattamenti diretti e indiretti o di reversibilità di tutti i familiari inclusi quelli degli invalidi, la rideterminazione dell'adeguamento annuo dei benefici pensionistici previsti dalla legge al costo della vita, individuando il dato Istat base unitario al 100%, da incrementare con l'ulteriore parametro dell'1,25% max per le pensioni più basse ed a decrescere per quelle più elevate.
- Introduce un nuovo articolo per disciplinare le pensioni plurime. Riguarda casi venuti a conoscenza delle Associazioni a giugno 2019 e riferiti a superstiti in gran parte a superstiti titolari di pensioni plurime di reversibilità o indirette derivanti da caduti italiani vittime di terrorismo all'estero nonché a vittime invalide titolari di pensioni dirette plurime.

La proposta prevede che il riconoscimento dei criteri più favorevoli applicati alla legge 206/2004 per una delle pensioni, ad esempio pensione indiretta o di reversibilità a favore di superstite di vittima del terrorismo, sia riconosciuto anche alle altre pensioni dello stesso genere rientranti nel perimetro della legge 206 spettanti al medesimo beneficiario. Gli stessi criteri per le pensioni dirette plurime riguardanti invalidi e familiari.

### **In materia risarcitoria degli assegni vitalizi**

- l'art. 5 con decorrenza dal 1 gennaio 2014

- e)1. Al comma 3-bis con l'aggiunta di fine periodo che riconosce gli assegni vitalizi anche nel caso in cui il decesso dell'invalido sia avvenuto prima del 1.1.2014, superando la disparità di trattamenti con la conseguente palese incostituzionalità tra le due situazioni: riconoscimento degli assegni vitalizi ai familiari aventi diritto degli invalidi dal 50% in vita al 1 gennaio 2014 ed esclusione per i familiari degli invalidi stessa percentuali deceduti prima;
- e)2. al comma 3-ter, con la soppressione di alcune parole riconosce il beneficio anche ai figli subentrati dopo l'attentato terroristico anche qualora sia già stato riconosciuto ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento.
- e)3. l'introduzione del comma 5-bis che definitivamente chiarisce l'applicazione della norma anche ai figli naturali e ai figli adottivi.

### **In materia di aggravamento**

f)1. L'art. 6 comma 1 nella proposta viene radicalmente riformulato, chiarendo che le percentuali di invalidità sono tutte valutate includendo il danno biologico e morale ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge e che ciò avviene anche in riferimento alle valutazioni compiute rispetto a fatti precedenti al 26.8.2004 (entrata in vigore della l. n. 206/2004) e superando in tale evenienza anche evidente in costituzionalità della norma originaria dell'art. 6 comma 1. Al riguardo con la nuova norma proposta e riferendoci a doppie valutazioni delle CMO nelle quali sono incorsi recentemente invalidi vittime italiane del terrorismo estero, la seconda valutazione che ha cancellato il Danno Morale precedentemente attribuito verrebbe cancellata sanando l'eventuale grave e ingiusto pregiudizio che potrebbe loro derivare.

Inoltre, le domande per intervenuto aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate in ogni tempo, senza limiti e senza alcuna preclusione;

f)2. E' stato riformulato anche il DPR n, 181/2009, il regolamento di attuazione dell'art. 6 comma 1 della legge n. 206/2004, per rendere più attuali e puntuali le valutazioni degli aggravamenti e del Danno biologico e morale. Il testo proposto, è stato oggetto di approfondito esame e valutazione dalle Associazioni con il Ministero della Difesa.

### **Semplificazione delle procedure, accorciamento dei tempi, riconoscimento status in particolare per le vittime di recenti attentati terroristici all'Estero e loro familiari**

g). **In presenza di attentato qualora sia di chiara evidenza ed anche acclarata inequivocabilmente la matrice terroristica**, è stato proposto un nuovo articolo atto a semplificare le procedure ed accorciare il più possibile i tempi per riconoscimento dei molteplici benefici di legge dai diversi Ministeri/Enti vari pensionistici ecc. In tali situazioni è ormai essenziale poter usufruire molto rapidamente detti benefici superando la obbligatoria acquisizione per legge delle sentenze nei Paesi stranieri che attestino il nesso causale con l'attentato terroristico ed ai tempi lunghissimi necessari per la loro acquisizione.

Al riguardo è stato altresì prevista di fatto, nella proposta associativa, la estensione della norma *già prevista per i soli familiari delle vittime di DACCA, riconoscendo, pur in assenza di sentenza*, anche per il secondo assegno vitalizio mensile di € 1.033 la pronta erogazione **agli altri familiari dei caduti vittime del terrorismo**, e agli invalidi con invalidità diretta dal 25% ed ai familiari degli invalidi in vita con invalidità non inferiore al 50%. Così operando per ovviare a evidente incostituzionalità della norma introdotta recentemente a favore dei familiari dei caduti di Dacca rispetto alle altre vittime di attentati all'Estero evidenziati nelle casistiche riportate nel precedente periodo.

Urgente ed inderogabile è anche la previsione di una norma aggiuntiva per gli accertamenti in tempi ristretti delle invalidità in prima valutazione ovvero in revisione dalle Commissioni Mediche Ospedaliere competenti e il rilascio dei rispettivi decreti.

### **Cancellazione di ogni termine di limitazione temporale per il riconoscimento dei benefici di legge**

h) Un nuovo articolo proposto infine dispone la cancellazione di ogni termine di prescrizione, decadenza e di ogni limitazione temporale per il riconoscimento dello status di vittima del terrorismo e l'attribuzione di ogni beneficio senza alcuna limitazione anche in termini di arretrati della legge n. 206/2004 nonché di altra normativa applicabile alle vittime del terrorismo e loro familiari.

In recenti casi la prescrizione è stata applicata negando ai richiedenti vittime civili di attentati negli anni di piombo (potenziali invalidi) la possibilità di riconoscimento di vittima del terrorismo e il conseguente rilascio dell'attestato prefettizio necessario per l'attribuzione di ogni beneficio di legge della 206/2004 anche in termini di status.

**Purtroppo lo scorso 12 dicembre 2019, la Commissione Bilancio al Senato, in sede di approvazione di fatto della Legge di Bilancio 2020, ha ancora una volta definitivamente e inspiegabilmente accantonata la proposta presentata da Aiviter con l'Unione Familiari Stragi, malgrado la precedente favorevole posizione di tutte le forze politiche.**

La battaglia continua!

Per AIVITER

Roberto C. Della Rocca